

Bruxelles, 26 gennaio 2015
(OR. en)

5595/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0011 (NLE)**

**AELE 3
EEE 1**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 gennaio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 18 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE (Allargamento alla Croazia)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 18 final.

All.: COM(2015) 18 final



Bruxelles, 26.1.2015
COM(2015) 18 final

2015/0011 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del regolamento interno
del Comitato misto SEE
(Allargamento alla Croazia)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il regolamento interno del Comitato misto SEE per tener conto dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("accordo del 2014 sull'allargamento del SEE"), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014.

L'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014.

L'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.

Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 e modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005¹.

La decisione del Comitato misto SEE si applica in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), primo trattino, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE, quando si tratta di adottare la posizione dell'Unione in ordine alle decisioni del Comitato misto SEE diverse da quelle che riguardano l'estensione al SEE di atti di diritto dell'Unione, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice se la decisione riguarda il regolamento interno del comitato o una questione procedurale.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

¹ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE (Allargamento alla Croazia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo³ ("accordo del 2014 sull'allargamento del SEE"), firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014, modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994⁴ e modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005⁵.
- (3) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la decisione del Comitato misto SEE dovrebbe applicarsi provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

² G U L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³ G U L ...

⁴ G U L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁵ G U L 161 del 23.6.2005, pag. 54.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del regolamento interno del comitato misto SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*